

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 72/2006.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 10 ottobre 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6 comma 1 con la quale l'Autorità portuale di La Spezia è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 6 comma 4 come risulta sostituito dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

vista la determinazione n. 27 in data 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2004 e 2005, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottoressa Laura Di Caro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2004 e 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso

alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2004 e 2005 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di La Spezia, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Laura Di Caro

PRESIDENTE
Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 1° dicembre 2006.

IL DIRIGENTE
(Antonio di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI
LA SPEZIA PER GLI ANNI 2004-2005

S O M M A R I O

Premessa	Pag. 13
----------------	---------

PARTE PRIMA

Aspetti ordinamentali e strutturali

1. - La trasformazione delle organizzazioni portuali ... »	14
2. - Ordinamento e compiti istituzionali	18
3. - Il potere regolamentare	19
4. - La programmazione ed il referto sull'attività. In particolare: il Piano operativo triennale ed il Piano regolatore portuale	20
5. - Gli organi dell'Autorità portuale	22
6. - La struttura dell'Autorità portuale ed i suoi costi . »	24
7. - La vigilanza e i controlli	26

PARTE SECONDA

L'andamento della gestione

8. - Servizi di interesse generale ed attività autorizzativa	27
9. - Privatizzazioni e dismissioni	29
10. - Attività promozionale	30
11. - Concessioni di aree e banchine	31
12. - Interventi per la realizzazione di opere marittime ed impianti portuali	32
13. - Il lavoro portuale	33
14. - I traffici del Porto	34

PARTE TERZA
Bilancio e contabilità

15. — I bilanci di previsione e conto consuntivo	Pag.	35
16. — Il rendiconto finanziario e la gestione dei residui .	»	36
17. — La situazione amministrativa, il conto economico, il patrimonio	»	39

PARTE QUARTA

18. — Considerazioni conclusive	»	45
---------------------------------------	---	----

Premessa.

La presente relazione ha per oggetto la gestione dell'Autorità Portuale di La Spezia relativa agli anni 2004/2005¹ nonché i fatti gestionali più rilevanti intervenuti fino a data odierna e viene resa nell'esercizio del controllo sulla gestione, attribuito alla Corte dei conti dal 4° comma dell'art. 6 della legge 28.1.1994 n. 84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale. L'Autorità, ente pubblico non economico, istituita dall'art. 6 della legge suddetta, deriva dall'Azienda di mezzi meccanici di La Spezia, ente pubblico economico (legge 9.10.1967 n. 961) attraverso un tipico fenomeno di successione universale fra enti.

¹ Per la precedente relazione vedi atti parlamentari XIV^a legislatura Doc. XV° n.342

P A R T E P R I M A**Aspetti ordinamentali e strutturali****1. - La trasformazione delle organizzazioni portuali.**

Il fine della legge di riordino 28-1-1994 n. 84 era quello della privatizzazione dei beni e delle attività produttive svolte dagli enti portuali e l'attribuzione ai nuovi enti delle sole funzioni marcatamente pubblicistiche di programmazione, coordinamento e controllo delle attività esercitate nell'ambito portuale. La configurazione delle autorità come enti pubblici non economici coglie il risultato finale della trasformazione che, sostanzialmente, consiste nel passaggio da una natura tipicamente imprenditoriale della pregressa organizzazione, da qualificarsi come ente pubblico economico, ad una nuova concezione dell'intervento dello Stato nell'economia in funzione regolatrice e di erogazioni di servizi generali.

Nel caso di La Spezia l'entrata a pieno titolo nel novero degli enti non economici decorre – come predetto nell'ultimo referto – dalla definitiva formale estinzione della pregressa organizzazione (13.3.97) pur con la gradualità derivante dalla necessità di completare il quadro di normazione secondaria e dal fatto che fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge di riordino (L. 84/94), il quarto comma dell'art. 20 di questa, prevedeva l'applicabilità delle leggi previgenti. La suddetta normativa di riordino prima modificata con il D.L. 535/96, convertito nella legge n. 645 dello stesso anno, è stata ulteriormente modificata dal decreto legislativo 30.12.1997 n. 457, convertito nella legge n. 30 del 27.2.1998. In tale quadro normativo si inserisce una serie di ulteriori provvedimenti legislativi, tra i quali vanno ricordati:

1 - Il decreto legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito nella legge 4 dicembre 1993 n. 494 che dispone, fra l'altro, l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni demaniali marittime, sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

2 - Il decreto legge 21 ottobre 1996, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996 n.647, che ha operato (art.1,2 e 16) una rivisitazione della legge fondamentale del 1994.

3 - Il decreto legge 30 dicembre 1997 n.457, nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 1998 n.30, che modifica alcuni punti della legge di riordino.

4 - Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con il quale (art. 105) sono state escluse dal conferimento alle Regioni ed agli Enti locali le funzioni attribuite alle Autorità Portuali dalla legge 84 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, precisando, altresì, che il conferimento, per il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il D.P.C.M. 21 dicembre 1995.

5 - La legge 30 novembre 1998 n. 413, che prevede (art. 9) il finanziamento di un programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, con possibilità, per le Autorità portuali, ai fini degli interventi alle infrastrutture, di contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie con onere a carico del Bilancio dello Stato per 100 milioni di lire annue a decorrere dall'anno 2000. (Il proseguimento del programma è stato finanziato dalla legge 1° agosto 2002 n. 166 per l'importo di 34 milioni di euro per il 2003 e 64 milioni di euro per il 2004).

6 - La legge 7 dicembre 1999 n. 472, che ha modificato gli articoli 18 e 25 della legge 84/94, stabilendo, in materia di concessioni, che il Ministro dei trasporti e della navigazione (ora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) di concerto con quello delle finanze (ora Ministro dell'economia e delle finanze), fissano, con proprio decreto, le forme di pubblicità da rispettare nell'affidamento delle concessioni di aree e banchine ed indicano la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità portuali concedenti, le modalità di rinnovo ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario, nonché i limiti dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare, e, nel settore assistenziale, la possibilità di imporre a carico degli spedizionieri e ricevitori di merci, nonché delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali, un contributo, con parziale attribuzione dell'onere ai lavoratori da esse dipendenti, destinato all'assistenza ed alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori delle imprese operanti in porto e delle loro famiglie.

7 - La legge 30 giugno 2000 n. 186, che ha modificato gli artt. 9 (comitato portuale), 14 (competenze dell'autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) della legge di riordino ed ha sostituito integralmente l'art. 17 della stessa, stabilendo, nella disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo, che le imprese autorizzate a svolgere le operazioni portuali e le imprese concessionarie di aree e banchine debbano

essere preventivamente insediate ed individuate mediante procedure non discriminatorie ed accessibili sia alle imprese nazionali che a quelle comunitarie.

8 - L'art 13 comma 4, della legge 8 luglio 2003 n. 172 che, integrando l'art 18 comma 7 della legge 84/94, ha consentito alle Autorità portuali di autorizzare, su richiesta dell'impresa concessionaria di servizi, l'affidamento ad altre imprese portuali, titolari di autorizzazioni previste dall'art .16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività rientranti nel ciclo operativo della stessa impresa concessionaria.

Va ricordato, poi, che l'art.6 del decreto-legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004 n.186, aveva integrato il testo dell'art.8 della legge 84/94, inserendo il comma 1 bis al fine di snellire il procedimento di nomina dei Presidenti dell'Autorità portuali, ma la Corte Costituzionale, con la sentenza n.378 del 28-7 ottobre 2005, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, ritenendo che il primo comma del citato art.8 esige che la nomina dei Presidenti delle Autorità portuali sia frutto, in ogni caso, di una paritaria codeterminazione del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e della Regione interessata e, quindi, è indispensabile l'intesa con la Regione stessa sia nell'ipotesi di nomina effettuata a seguito della formulazione della terna sia nell'ipotesi di mancata designazione. La mancata designazione, secondo il giudice delle leggi, costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento di nomina.

Merita, inoltre, segnalazione l'art.14 comma secondo, del decreto - legge 30 giugno 2005 n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005 n.168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1° agosto 2002 n.166 (art.36 comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'articolo 34-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, tale restrizione non trova applicazione, per le Autorità portuali, neanche per gli esercizi 2006 e 2007, ma nel limite annuo di trenta milioni di euro. La concreta attuazione della disposizione è tuttavia subordinata all'adozione di un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con quello dell'economia e delle finanze.

Vanno, altresì, segnalati : il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 7 ottobre 1996, con il quale sono stati delineati i criteri generali concernenti i rapporti di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa delle Autorità portuali, ed il decreto in data 6 febbraio 2001 n. 132, concernenti i criteri per la